

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 129/20/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. Con sentenza 13-4-2010, n. 96/01/2010, la Commissione tributaria provinciale di Como (Sez. I) rigettava il ricorso di Na. Ca., rappresentato e difeso dal rag. An. Co., contro l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Como per imposta di registro, sanzioni e interessi sulla base della sentenza 6-62006, n. 152/7/2006, della stessa Commissione (Sez. VII), che aveva a sua volta respinto i ricorsi presentati dal predetto (venditore) e dal fratello Na. Pi. Pa. (acquirente) avverso l'avviso di rettifica e liquidazione relativo alla compravendita immobiliare intercorsa tra gli stessi. Quest'ultimo avviso, in forza della menzionata decisione di rigetto del 2006, era divenuto definitivo nei confronti dell'odierno appellante; non invece nei confronti del congiunto, che aveva impugnato quella stessa decisione, ottenendone la riforma con sentenza n. 22/49/2008 di questa Commissione tributaria regionale.

Il ricorso di cui al presente giudizio di secondo grado era stato proposto dal Na. Ca. invocando l'estensione a proprio favore, ai sensi dell'art. 1306 c.c., del giudicato favorevole formatosi nella causa tra l'Agenzia delle Entrate e Na. Pi. Pa..

La richiesta di estensione degli effetti del giudicato ex art. 1306 c.c. veniva considerata destituita di fondamento dalla Commissione tributaria provinciale comasca, che, nella sentenza qui impugnata, premesso, da un lato, esser vero che la citata norma del codice civile consente al condebitore, il quale non abbia impugnato in sede giudiziale la pretesa impositiva, di opporre in via di eccezione la sentenza favorevole ottenuta dal condebitore solidale nei riguardi dell'Ufficio; dall'altro, aggiungeva essere altresì vero che il principio dell'estensione del giudicato si applica soltanto a chi sia rimasto estraneo al processo e non a chi - come Na. Ca. - abbia impugnato in sede giurisdizionale tributaria l'avviso di rettifica dell'Agenzia delle Entrate.

I primi giudici ricordavano che, in difetto di impugnazione, la sentenza sfavorevole di primo grado diviene irrevocabile e il giudicato non può essere intaccato invocando la sentenza favorevole pronunciata in secondo grado inter alios.

1.2. Contro la sentenza n. 96/01/2010 proponeva tempestivo appello il soccombente, il quale, richiamandosi tra l'altro a giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., SS. UU., 22-6-1991, n. 7053), sosteneva che, per un indiscutibile principio di giustizia "sostanziale", non poteva non estendersi anche alla sua posizione il giudicato favorevole formatosi tra il condebitore Nahmias Pier Paolo e il fisco; ciò in quanto, essendo stato l'atto impositivo annullato, sia pure in altra causa, esso non poteva essere fatto "vivere" nei confronti di chicchessia, compreso chi non avesse a suo tempo impugnato la decisione sfavorevole di primo grado.

Concludeva, pertanto, con richiesta di riforma della pronuncia impugnata, annullamento totale dell'accertamento e trattazione del gravame in forma pubblica.

L'Ufficio tributario, dal canto suo, si costituiva in giudizio per controbattere all'appello, affermando che l'estensione del giudicato favorevole è consentita alla sola condizione che non vi sia (anche) un giudicato sfavorevole formatosi a seguito della mancata impugnazione della originaria pronuncia della Commissione tributaria provinciale.

1.3. All'odierna pubblica udienza le parti sono intervenute ed hanno rassegnato le conclusioni di cui al verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.1. Ritiene la Commissione tributaria regionale che l'appello non possa essere accolto.

2.2. Il ricorrente invoca a proprio favore l'istituto del c.d. "giudicato riflesso", fondato sul disposto dell'art. 1306 c.c., in forza del quale un coobbligato può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da altro coobbligato anche se non vi abbia partecipato. In effetti, l'istituto in questione, che si rapporta al principio di unicità di valutazione dei beni in un medesimo momento storico, trova ampia applicazione in ambito tributario, particolarmente in materia di imposta di registro, essendo ius receptum che il giudicato favorevole ottenuto da uno solo degli obbligati in solido ai fini di detta imposta si estenda agli altri rimasti estranei al processo in cui si è formata la res iudicata (cfr., ex multis, oltre a Cass. civ., SS. UU., n. 7053/1991, cit., Cass. civ., Sez. I, 30-3-1998, n. 3331, in Giur. It., 1998, 1980). Sennonché, come correttamente sostenuto dall'Ufficio in sede di costituzione in giudizio, il principio del c.d. "giudicato riflesso" trova un insuperabile limite applicativo nell'essersi, nel frattempo, formato un diverso e contrario giudicato nei confronti del soggetto medesimo che quel principio invoca.

Così, ad esempio, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato che, qualora il venditore e l'acquirente di un immobile abbiano impugnato, con autonomi ricorsi, l'avviso di accertamento di maggior valore a ciascuno di essi notificato, rispettivamente ai fini dell'INVIM e dell'imposta di registro, il venditore, nei cui confronti sia intervenuta la definizione dell'imponibile ai fini dell'INVIM con sentenza passata in giudicato, non può chiedere, impugnando l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro notificatogli a seguito del mancato pagamento da parte dell'acquirente, di avvalersi, ai sensi dell'art. 1306 c.c., del giudicato più favorevole formatosi nei confronti di quest'ultimo; la qual cosa in quanto tale disposizione presuppone che nei confronti del condebitore solidale, che chiede l'applicazione del giudicato più favorevole intervenuto nei confronti dell'altro condebitore, non si sia già formato altro e contrario giudicato (cfr. Cass. civ., Sez. V, 9-12-2008, n. 28881, in Mass. Giur. It., 2008).

In definitiva, nel caso di specie, Na. Ca. avrebbe potuto chiedere l'estensione a se stesso del giudicato favorevole formatosi nella causa tributaria promossa dal condebitore Na. Pi. Pa. soltanto se fosse rimasto estraneo a tale causa e l'accertamento fosse divenuto definitivo nei suoi riguardi esclusivamente per mancata impugnazione in sede giurisdizionale tributaria.

Poiché, al contrario, l'odierno appellante risulta avere reagito in via giudiziale contro l'atto, ricorrendo alla Commissione tributaria provinciale, la sentenza di rigetto di quest'ultima, divenuta irrevocabile nei suoi confronti siccome non appellata, impedisce ora l'applicazione del principio ex art. 1306 c.c.

Il gravame deve conseguentemente essere respinto, a niente potendo valere, ex adverso, le ragioni di giustizia "sostanziale" richiamate dal Na..

Tali ragioni possono valere solo ai fini della compensazione delle spese processuali, che la Commissione ritiene di accordare.

P.Q.M.

Visti gli artt. 59 e 15 d. lgs. n. 546/1992,

RESPINGE

l'appello del contribuente, confermando la sentenza impugnata.

Spese processuali compensate.